



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "LA CITTA' DI CUNEO CONTRO IL DECRETO SICUREZZA (N. 1660)" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GRUPPI "CUNEO PER I BENI COMUNI" E "CUNEO MIA" –

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

in data mercoledì 18 settembre 2024 è stato approvato alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge n. 1660 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario". Il 19 settembre 2024 il testo del provvedimento è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato (DDL 1236).

Nei 38 articoli del DDL Sicurezza compaiono 13 nuove fattispecie di reato più varie aggravanti, tra cui:

* L'introduzione nel codice penale (art. 415-bis) di un nuovo reato: il delitto di rivolta all'interno del carcere. Ciò significa che i detenuti che facciano "resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti", anziché ricevere provvedimenti disciplinari, come avviene ancora oggi, saranno punibili sul piano penale. Perché scatti il reato, basta che al gesto partecipino almeno tre detenuti. La pena "base" è la *reclusione da 2 a 8 anni*, che in determinate circostanze aggravanti può aumentare. E così, l'aver commesso il fatto con uso di armi è punito con la reclusione da 3 a 10 anni; l'aver causato una lesione personale implica l'aumento della pena fino ad un terzo; l'aver causato la morte è punito con la reclusione da 10 a 20 anni. È inoltre specificato che le stesse pene si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di quest'ultima. *La sola partecipazione alla rivolta è invece punita con la reclusione da 1 a 5 anni.*

* L'articolo 9, con il quale si intende revocare la cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo, eversione e altri gravi reati. La norma stabilisce che non si può procedere alla revoca nel caso in cui l'interessato non possieda un'altra cittadinanza. Inoltre, si estende da 3 a 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.

* L'articolo 10 che mira a introdurre il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, oltre a una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la sua restituzione. Diventa reato l'«occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» (da 2 a 7 anni). L'articolo 10 prevede la reclusione fino a un mese per il blocco stradale o ferroviario commesso da un singolo e da 6 mesi a 2 anni se il reato viene commesso da più persone riunite (aggravato se consumato nelle stazioni o nelle loro vicinanze).

* L'articolo 12 che prevede due diverse fattispecie di danneggiamento: la prima, "semplice", è punita con la reclusione da 1 a 5 anni; l'altra, con violenza alla persona o minaccia, è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 15mila Euro.

* L'articolo 15 che apre la possibilità del carcere anche per chi prima ne era esclusa: non sarà più automatica l'esclusione della detenzione per donne incinte e madri, che quindi potranno scontare la pena in istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam). Nessuna possibilità di evitare il carcere, invece, se per la giustizia esiste il grave rischio che la donna commetta altri reati. In questi casi i neonati resteranno in carcere con le loro madri.

* L'articolo 18 che prende di mira la canapa legale – con thc al di sotto dello 0,2 per cento – e mette al bando i cannabis shop attraverso il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritурata, nonché di prodotti contenenti le infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii derivati. Per i trasgressori si applicano le pesanti sanzioni previste dal Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 (che, ad esempio, punisce con la reclusione *da 8 a 20 anni chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, sostanze stupefacenti o psicotrope*). Inoltre, *mette sul lastrico quasi 3 mila aziende che in Italia si occupano di coltivazione e trasformazione di cannabis light* (la marijuana con thc pari o inferiore allo 0,2% è equiparata a quella psicotropa), dando lavoro a quasi 11mila persone e generando un fatturato annuo di circa 500 milioni di Euro.

* L'articolo 19 che prevede una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Un'ulteriore aggravante è prevista *se il fatto è commesso per*

impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, come ad esempio il ponte sullo Stretto di Messina o la linea ferroviaria ad alta velocità TorinoLione.

* L'articolo 20 che introduce un nuovo reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza che svolge le sue funzioni, con pene da 2 a 5 anni nel caso di lesioni semplici; da 4 a 10 anni nel caso di lesioni gravi; da 8 a 16 anni nel caso di lesioni gravissime. Una differenza sostanziale rispetto a oggi, con il reato circoscritto alle sole lesioni personali subite da agenti di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Inoltre, viene introdotta una specifica sanzione (da 2 a 5 anni) per le lesioni semplici.

* L'articolo 24 che prevede pene più severe per chi deturpa e imbratta beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Più nel dettaglio, qualora il fatto abbia la finalità di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione, il colpevole rischia la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi e la multa da 1.000 a 3.000 Euro.

Riguardo ai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), l'articolo 27 che introduce anche in questo caso un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente. È punito con la reclusione da 1 a 6 anni chi promuove, organizza e dirige una rivolta, mentre la sola partecipazione prevede una pena da 1 a 4 anni. Nel caso in cui vi sia un utilizzo di armi, si rischiano da 2 agli 8 anni, mentre se nel corso della rivolta qualcuno rimane ucciso o riporta lesioni gravi o gravissime (anche nel caso in cui l'uccisione o la lesione personale sia avvenuta immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di quest'ultima) la reclusione prevista va dai 10 ai 20 anni.

* L'articolo 28 con cui vengono autorizzati gli agenti di pubblica sicurezza a portare con sé senza licenza alcune tipologie di armi (da fuoco, escluse quelle d'assalto) quando non sono in servizio. Infine, va segnalato per la sua gravità l'articolo 32, che introduce una modifica all'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche e dispone la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i negozianti che vendono schede sim senza procedere all'identificazione dei clienti. Inoltre, il DDL dispone che il cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione europea, sprovvisto di permesso di soggiorno in Italia, non possa stipulare un contratto di telefonia mobile. In altre parole, un migrante in condizione di irregolarità viene privato dell'unico strumento che gli permette di comunicare con la famiglia lontana.

Considerato che:

- il Governo ha deciso con questo provvedimento di voler gestire numerose questioni sociali nella maniera più illiberale possibile, cioè, reprimendole con l'utilizzo del sistema penale e del carcere anziché aprirsi al dialogo e all'ascolto, intervenendo al contempo con risorse finanziarie per alleviare le problematiche che attanagliano le cittadine e i cittadini, che è ciò che ci si aspetterebbe in una democrazia con un forte stato di diritto.
- Lo stato di salute degli istituti penitenziari oggi esprime una chiara e inequivocabile necessità: occorrerebbe svuotarli quanto più possibile, azzerandone innanzitutto i tassi di sovraffollamento. Solo nel 2024 in Italia si registrano 73 suicidi di persone detenute e 7 fra gli agenti di polizia penitenziaria.
- Il Disegno di Legge si inserisce in un consapevole percorso di criminalizzazione e repressione del dissenso da parte del Governo, che di fronte a instabilità e malcontento risponde col carcere. La direzione intrapresa dal Governo è quindi quella di aumentare il numero di persone detenute, estendendo il diritto penale, come già dimostrato dal Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, coordinato con la Legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159 recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», cosiddetto D.L. Caivano.

Rilevato che:

bersaglio del nuovo Disegno di Legge sono innanzitutto le persone, anche giovani, che in nome degli articoli 17 e 21 della Costituzione esercitano il loro diritto di manifestazione, spesso con pratiche di disobbedienza civile nonviolenta;

IMPEGNA

1. la Presidenza del Consiglio Comunale a inviare il presente ordine del giorno a tutte le e i rappresentanti parlamentari eletti nei collegi della Provincia di CUNEO e alle Presidenze di Camera e Senato;
2. il Sindaco a intervenire presso il Governo affinché sia chiara l'assoluta contrarietà dell'Amministrazione della Città di Cuneo rispetto alle disposizioni contenute nel Disegno di Legge ordinario "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (1660), cosiddetto "DDL Sicurezza" e a richiederne lo stralcio.